**A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.**

**I requisiti per l’esenzione**

Dal testo riportato sopra si evince che per poter contare sul pagamento ridotto del tributo sia **necessaria e indispensabile una serie di requisiti**.

L’IMU agevolata, infatti, è possibile per **una sola unità immobiliare** sul nostro territorio, e questa deve essere **esclusivamente a uso abitativo**. Per poter godere della riduzione, l’immobile deve essere di proprietà o usufrutto di un soggetto **non residente nel territorio italiano**, ma in uno Stato di assicurazione diverso da quello italiano e deve necessariamente essere **titolare di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia**.

A proposito della pensione, il **Ministero dell’Economia e delle Finanze** ha pubblicato una nota in cui specifica che la riduzione dell’IMU è prevista per i pensionati esteri che hanno una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale mediante il cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi. Tra questi paesi rientrano quelli dell’Unione Europea, quelli SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito. Ci sono anche una serie di Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale come: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA, Uruguay, Venezuela.

**IMU per gli iscritti all’AIRE**

L’AIRE è **l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero**. Tutti coloro che decidono di trasferire la propria residenza fuori dall’Italia per un periodo superiore a dodici mesi hanno l’obbligo di iscriversi in questi registri, che sono gestiti dai Comuni sulla base delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’AIRE, ad ogni modo, **non comporta in automatico l’esenzione dal pagamento delle imposte sulle proprietà immobiliari** che un soggetto italiano può avere nel nostro paese. Se infatti non possiede i requisiti sopra elencati, non è prevista nessuna agevolazione di legge per i pensionati AIRE, come stabilito già a partire dal 2020.

Le **uniche eccezioni**possibili sono a scelta del Comune, che può liberamente prevedere una aliquota agevolata per gli iscritti all’AIRE, indipendentemente che questi siano pensionati oppure no.